



Direzione Regionale: CICLO DEI RIFIUTI

Ordinanza del Presidente (con Firma Digitale)

N. **Z00020** del **15/07/2021**

Proposta n. 27210 del 15/07/2021

Oggetto:

Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'articolo 191 del D.lgs. 152/2006. Disposizioni in materia di gestione dei rifiuti urbani al fine di evitare l'interruzione del pubblico servizio di gestione dei rifiuti nei Comuni della Città Metropolitana di Roma Capitale e della Provincia di Latina.

Estensore

TOCCHI LEONILDE

_____ firma elettronica _____

Responsabile del Procedimento

PALUMBO PEPPINO

_____ firma elettronica _____

Il Direttore Regionale

AD INTERIM W. D'ERCOLE

_____ firma digitale _____

L' Assessore

VALERIANI MASSIMILIANO

_____ firma digitale _____

OGGETTO: Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'articolo 191 del D.lgs. 152/2006. Disposizioni in materia di gestione dei rifiuti urbani al fine di evitare l'interruzione del pubblico servizio di gestione dei rifiuti nei Comuni della Città Metropolitana di Roma Capitale e della Provincia di Latina.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO

Su proposta dell'Assessore Politiche abitative, Urbanistica, Ciclo dei Rifiuti e impianti di trattamento, smaltimento e recupero

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n.6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza regionale) e successive modificazioni;

VISTA la legge regionale 9 luglio 1998, n. 27 (Disciplina regionale della gestione dei rifiuti) e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 13 gennaio 2003 n. 36 "Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti" e s.m.i. che all'art. 7 dispone che i rifiuti possono essere collocati in discarica solo dopo trattamento;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. concernente "*Norme in materia ambientale*" e, in particolare:

1. l'art. 177, comma 4, laddove dispone "*4. I rifiuti sono gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:*
 - a) *senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora;*
 - b) *senza causare inconvenienti da rumori o odori;*
 - c) *senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente*";
2. l'art. 178, comma 1, laddove dispone "*La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio "chi inquina paga". A tale fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali.*";

VISTO inoltre l'art. 191, comma 1, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che disciplina il potere di adozione di ordinanze contingibili e urgenti e di intervento sostitutivo, a fronte di eccezionale discostamento dalle prescrizioni sopra elencate in materia di ciclo dei rifiuti, e prevede: "*1. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, con particolare riferimento alle disposizioni sul potere di ordinanza di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del servizio nazionale della protezione civile, qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della provincia ovvero il Sindaco possono emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili e urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga*

alle disposizioni vigenti, nel rispetto comunque, delle disposizioni contenute nelle direttive dell'Unione europea, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente. Dette ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al Ministro della salute, al Ministro delle Attività Produttive, al Presidente della regione e all'autorità d'ambito di cui all'articolo 201 entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi. 2. Entro centoventi giorni dall'adozione delle ordinanze di cui al comma 1, il Presidente della Giunta regionale promuove ed adotta le iniziative necessarie per garantire la raccolta differenziata, il riutilizzo, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti. In caso di inutile decorso del termine e di accertata inattività, il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare diffida il Presidente della Giunta regionale a provvedere entro sessanta giorni e, in caso di protrazione dell'inerzia, può adottare in via sostitutiva tutte le iniziative necessarie ai predetti fini. 3. Le ordinanze di cui al comma 1 indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che si esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali. 4. Le ordinanze di cui al comma 1 possono essere reiterate per un periodo non superiore a 18 mesi per ogni speciale forma di gestione dei rifiuti. Qualora ricorrano comprovate necessità, il Presidente della regione d'intesa con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare può adottare, dettando specifiche prescrizioni, le ordinanze di cui al comma 1 anche oltre i predetti termini. 5. Le ordinanze di cui al comma 1 che consentono il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti pericolosi sono comunicate dal dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del mare alla Commissione dell'Unione europea”;

VISTA la Legge Regionale n. 27 del 9 luglio 1998 concernente “Disciplina regionale della gestione dei rifiuti”;

VISTA la circolare del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, prot.5982 del 22-04-2016, “Recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina delle ordinanze contingibili ed urgenti di cui all’articolo 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”;

CONSIDERATO che l’Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, prorogato con Ordinanza del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021 fino al 30 aprile 2021 e successivamente con Delibera del Consiglio dei Ministri 21 aprile 2021 fino al 31 luglio 2021;

VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00015 del 25 marzo 2020, vigente per il periodo di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19 a livello nazionale, recante: “Ulteriori misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 152/2006. Disposizioni in materia di raccolta e gestione dei rifiuti urbani.”, con la quale a seguito delle criticità connesse alla gestione dei rifiuti urbani per l’emergenza epidemiologica da COVID-19, sono state adottate forme straordinarie, temporanee e speciali di gestione dei rifiuti urbani, quali: l’interruzione della raccolta differenziata nelle abitazioni in cui sono presenti soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria, ed il conferimento di tutti i rifiuti domestici, indipendentemente dalla loro natura, includendo fazzoletti, rotoli di carta, i teli monouso, mascherine e guanti, nell’indifferenziato e la possibile attivazione di un circuito dedicato di raccolta dei rifiuti indifferenziati, provenienti da abitazioni in cui sono presenti

soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria, nel rispetto dell'ordine prioritario previsto dall'Ordinanza, in primis l'avvio di tali raccolte dedicate a incenerimento, laddove non possibile agli impianti TMB *“se garantiscono l'igienizzazione del rifiuto nel corso del trattamento biologico (bioessiccazione o stabilizzazione) e la protezione degli addetti dal rischio biologico, agli impianti di sterilizzazione”* e laddove non possibili tali modalità di gestione *“i rifiuti sono conferiti direttamente in discarica, senza alcun trattamento preliminare (previo inserimento dei sacchetti integri all'interno di appositi big-bags)”*;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00022 del 01/04/2020, vigente per il periodo di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19 a livello nazionale, recante: *“Ulteriori misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'articolo 191 del D.Lgs. 152/2006. Ricorso temporaneo a forme speciali di gestione dei rifiuti con ricorso a regimi straordinari, al fine di evitare l'interruzione del pubblico servizio di gestione dei rifiuti.”*;

VISTA la nota prot. n. 373B del 23/06/2021, assunta al prot. reg. n.552915 del 23/06/2021, con la quale la R.I.D.A. Ambiente srl gestore di pubblico servizio, comunica:

“.....di dover inderogabilmente affrontare dal 15/07/2021 alla data 06/08/2021, le manutenzioni straordinarie dei nastri a catena, estrattori del rifiuto triturato e deferrizzato da destinare alla bioessiccazione.

L'intervento comporterà una riduzione dei flussi dei rifiuti in ingresso pari al 70%. Nel corso dei lavori, potranno tuttavia verificarsi anche interruzioni totali del servizio, al momento non preventivabili, nella malaugurata eventualità di problematiche esecutive.”

RICHIAMATA la nota prot. reg. n. 578374 del 2/07/2021, con la quale la Regione richiede con ogni urgenza al gestore R.I.D.A. Ambiente srl:

- *“di conoscere con maggiore dettaglio il cronoprogramma degli interventi previsti per l'intero periodo;*
- *la massima operatività, accettando in ingresso nel suddetto periodo e nell'ambito della massima capacità di trattamento disponibile e compatibile con le manutenzioni, esclusivamente i rifiuti urbani indifferenziati (EER 200301) conferiti dai Comuni provenienti dal ciclo dei rifiuti urbani, al fine di evitare l'interruzione del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani indifferenziati nei Comuni Vs. conferitori e rischio per la salute collettiva e l'igiene pubblica, soprattutto in tale periodo estivo in cui i rifiuti urbani sono in aumento anche per i flussi turistici;*
- *di conoscere la riduzione dei flussi di rifiuti urbani indifferenziati (EER 200301) in ingresso prevedibile per ciascun Comune e in quali giorni.”*

VISTA la nota prot. n. 391B del 7/07/2021, assunta al prot. reg. n.590650 del 07/07/2021, con la quale la R.I.D.A. Ambiente srl gestore del pubblico servizio, risponde ai tre punti richiesti con urgenza dalla Regione Lazio, nel medesimo ordine, specificando:

“1. Non siamo in grado di fornirvi un cronoprogramma dettagliato, con indicazione delle date, in quanto la società responsabile della manutenzione ci ha fornito soltanto l'elenco dei

lavori ed il tempo necessario per effettuarli e cioè dal 15/07 al 05/08 (diversamente, lo avremmo già comunicato con la nostra nota del 23/06/2021);

2. ...omissis.... nel periodo di manutenzione saranno sospesi i rifiuti diversi dagli urbani (che, peraltro, rappresentano lo 0,8% dei rifiuti in ingresso);

3. Sarà nostra cura farvi pervenire una nota con l'indicazione del numero di giornate in cui occorrerà ridurre l'attività del 70% e in quali giorni saremo costretti ad interrompere totalmente il servizio. La riduzione del 70% sarà ovviamente applicata in proporzione per tutti i conferitori."

.....omissis..., codesta Amministrazione si preoccupa di manutenzioni che causeranno un fermo minimo e temporaneo dell'impianto (che, in quanto comunicato con largo anticipo, è inidoneo a generare alcun disagio sul territorio), ..omissis...."

PRESO ATTO che solo nella serata di venerdì 9/07/2021, la RIDA Ambiente srl ha comunicato la imminente sospensione del servizio ai cinquantaquattro Comuni conferitori, ed anche in tale occasione non ha trasmesso il relativo elenco alla Regione, nonostante la richiesta urgente avanzata con nota prot. reg. n. 578374 del 2/07/2021;

TENUTO CONTO che il gestore R.I.D.A. Ambiente srl, dava comunicazione ai propri Comuni conferitori a soli cinque giorni dalla chiusura dell'impianto, benché le manutenzioni fossero già note dal 23 giugno 2021, come da comunicazione alla sola Regione prot. 373B del 23/06/2021, comunicando che *"flussi di rifiuti in ingresso subiranno una riduzione totale pari al 100% nel periodo dal 15/7/2021 al 2/08/2021 e una riduzione fino al 70% dal 3/8/2021 al 6/8/2021."*, contrariamente a quanto precedentemente comunicato alla sola Regione Lazio di *"diminuzione dei rifiuti in ingresso fino al 70% - Possibilità di interruzione totale."*;

VISTA nota prot. reg. n. 604763 del 12/07/2021 con la quale la Regione Lazio ha invitato tutti i Comuni conferitori presso il TMB di R.I.D.A. Ambiente srl, non appena resi noti dalla stessa:

- a individuare soluzioni alternative di trattamento presso tutti gli impianti regionali TM e TMB;
- ad attivarsi per tutte le possibili iniziative (anche conferimento dell'indifferenziato, EER 20.03.01, a recupero energetico fuori Regione) atte a scongiurare l'interruzione del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani indifferenziati e qualsiasi rischio per la salute collettiva e l'igiene pubblica;
- a comunicare entro il 13 luglio h.12.00, i fabbisogni di trattamento eventualmente necessari per i rifiuti urbani indifferenziati (EER 200301).

VISTA nota prot. reg. n. 610994 del 14/07/2021 con la quale la Regione Lazio ha sollecitato RIDA Ambiente srl a riscontrare alla nota prot. n. 578374 del 2/07/2021, sui seguenti punti 1 e 3:

- *"il cronoprogramma dettagliato degli interventi previsti per l'intero periodo, con l'indicazione delle lavorazioni giornaliere previste;*
- *la riduzione dei flussi di rifiuti urbani indifferenziati (EER 200301) in ingresso prevedibile per ciascun Comune e in quali giorni."*

VISTA la nota di riscontro della RIDA Ambiente srl prot. n. 462B del 14/07/2021, assunta al prot. reg. n.613314 del 14/07/2021, che comunica: *"Riguardo al primo punto della Vs. richiesta, dopo*

consultazione delle società responsabili della manutenzione, si allega il cronoprogramma con il grado di dettaglio possibile.

Riguardo al secondo punto, si veda nostra nota prot. 391B del 07/07/2021, e nostra nota prot. 396B del 09/07/2021.

Poiché i rifiuti vengono conferiti a mezzo di compattatori, con un peso da verificare a destino, potrebbero crearsi differenze giornaliere che verranno conguagliate alla riapertura totale dell'impianto.", pertanto ancora non fornendo alla Regione il dettaglio di riduzione dei flussi di rifiuti urbani indifferenziati (EER 200301) in ingresso prevedibile per ciascun Comune e in quali giorni;

VISTE le note di comunicazione di disponibilità di alcuni impianti TM/TMB, condizionata all'indicazione di sbocchi in discarica degli scarti di trattamento e/o del CSS a termovalorizzazione, con i quali sono state attivate interlocuzioni dalla Regione al fine scongiurare l'interruzione del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani indifferenziati e qualsiasi rischio per la salute collettiva e l'igiene pubblica nei Comuni della Città Metropolitana di Roma Capitale e della Provincia di Latina, conferitori presso l'impianto RIDA Ambiente srl;

TENUTO CONTO degli esiti della riunione in modalità videoconferenza tenutasi il 14 luglio 2021 alle ore 18.00, con i n. 54 Sindaci dei Comuni interessati, i gestori delle discariche del Lazio della società Ecologia Viterbo srl e della società MAD srl, degli impianti TM Centro Servizi Ambientali srl, Ecosystem srl e Refecta srl, del TMB SAF Spa e del termovalorizzatore Acea Ambiente srl, alla presenza di S.E. i Prefetti di Roma e Latina, convocata con nota prot. n. 612560 del 14/07/2021, al fine di fornire comunicazioni urgenti a seguito della sospensione e riduzione del 70% dei flussi di rifiuti urbani indifferenziati EER 20.03.01 in ingresso al trattamento biologico meccanico nell'impianto del gestore RIDA Ambiente srl, al fine di scongiurare l'interruzione del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani indifferenziati e qualsiasi rischio per la salute collettiva e l'igiene pubblica nei Comuni della Città Metropolitana di Roma Capitale e della Provincia di Latina, conferitori presso il suddetto impianto;

TENUTO CONTO che, come espresso anche nel corso della riunione, possono presso gli impianti TM i rifiuti EER 20.03.01 frazioni secche derivanti da raccolta differenziata e che hanno una bassa frazione putrescibile, provenienti dai Comuni che effettuano raccolta differenziata porta a porta;

VISTA la nota della società Centro Servizi Ambientali srl prot. n.5337/2021 e prot. 549/2021, assunte al prot. reg. n. 0609095 del 13/07/2021 e n. 617213 del 15/07/2021, con le quali la società manifesta la propria disponibilità per alcuni Comuni del sud pontino nell'ambito dell'ATO Latina;

VISTA la nota di Ecosystem srl prot. n. /DAC/DO/501111.21 del 14/07/2021 e prot n. /DAC/DO/dp/501144.2 del 15/07/2021, assunte prot. reg. n 611440 del 14/07/2021 e n. 616406 del 15/07/2021, che manifesta la possibilità di fornire supporto da un punto di vista di capacità impiantistica per un quantitativo di circa 517 ton/settimana per n.16 comuni dell'ATO Città Metropolitana di Roma Capitale, subordinata alla necessità di uno fabbisogno a smaltimento in discarica di 150 ton/settimana;

VISTA la nota di SAF Spa prot. n. 331 del 14/07/2021 e successiva prot. 333/BIS del 15/07/2021, assunte al prot. reg. n. 612820 del 14/07/2021, con la quale SAF conferma la disponibilità a trattare

presso il proprio impianto di Colfelice ulteriori circa 158 tonnellate/giorno di rifiuti urbani indifferenziati al fine di fronteggiare l'ulteriore situazione emergenziale connessa al blocco per manutenzione dell'impianto RIDA Ambiente di Aprilia subordinata alla possibilità che SAF ottenga, dai relativi gestori, la possibilità conferire:

- ulteriori 80 tonnellate/giorno presso discariche di Civitavecchia e/o Viterbo;
- ulteriori 60 tonnellate/giorno presso l'impianto di termovalorizzazione di San Vittore del Lazio;

TENUTO CONTO che la Refecta srl gestisce un impianto TM in forza di Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) rilasciata dalla Regione Lazio con Determinazione n. G08251 del 09/06/2014, che in base all'A.I.A. accetta già 18.000 t/anno di rifiuti urbani indifferenziati EER 200301 a bassa putrescibilità (frazioni secche derivanti da porta a porta);

VISTA la nota prot. reg. 0615039 del 15/07/2021 con cui la società Refecta srl comunica che l'impianto è autorizzato a gestire 18.000 ton/anno del rifiuto CER 200301, l'attuale assetto impiantistico consentirebbe di trattare 5000 ton/mese contro le circa 1000 ton/mese che vengono trattate attualmente e pertanto ha dato disponibilità per accettare 4.000 t/mese pari a 180 t/giorno di rifiuti urbani indifferenziati EER 200301 a bassa putrescibilità (frazioni secche derivanti da raccolta differenziata porta a porta);

TENUTO CONTO che ai fini della copertura del fabbisogno di trattamento a seguito della chiusura dell'impianto R.I.D.A. Ambiente srl, si rende necessario derogare l'AIA dell'impianto di trattamento REFECTA srl a Cisterna di Latina, impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi sito in Via Grotte di Nottola 21 - Cisterna di Latina (LT), richiedendo pertanto ad ARPA LAZIO il parere ex circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, prot.5982 del 22/04/2016, "Recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina delle ordinanze contingibili ed urgenti di cui all'articolo 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00015 del 25 marzo 2020, vigente per il periodo di emergenza Covid-19 a livello nazionale, recante disposizioni in materia di raccolta e gestione dei rifiuti urbani, considerato che i casi di Covid-19 e di quarantena alla data odierna sono fortemente diminuiti, e che pertanto al fine di poter utilizzare l'impianto di termovalorizzazione di Acea Ambiente srl (30 ton/giorno), sito nel Comune di San Vittore nel Lazio, per le necessità della presente ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'articolo 191, D.lgs. 152/2006, per evitare l'interruzione del pubblico servizio di gestione dei rifiuti nei Comuni della Città Metropolitana di Roma Capitale e della Provincia di Latina per il periodo di vigenza della stessa, è stato richiesto un parere alla Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria, in merito alla sospensione di quanto ordinato alla lettera D punto 1 dell'ordinanza n. Z00015 del 25 marzo 2020;

SENTITO il Direttore della Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria in data 15 luglio 2021;

VISTO il parere tecnico favorevole di ARPA Lazio prot. reg. n. 617707 del 15/07/2021 di deroga all'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) rilasciata dalla Regione Lazio con Determinazione n. G08251 del 09/06/2014, per accettare 4.000 t/mese pari a 180 t/giorno di rifiuti urbani indifferenziati EER 200301 a bassa putrescibilità (frazioni secche derivanti da raccolta differenziata porta a porta) oltre il limite di 18.000 t/anno per il periodo di vigenza della presente Ordinanza, con le seguenti prescrizioni: *"che gli scarti prodotti dalle attività di trattamento meccanico effettuate*

presso l'impianto, potranno essere conferiti in discarica solo se conformi ai criteri di ammissibilità previsti dalla normativa vigente costituita dal D.Lgs. n. 36/06.

In particolare, ai fini dello smaltimento in discarica (D1), garantendo la conformità dei rifiuti in questione rispetto a tale destinazione, si ritiene necessario tenere conto del contenuto di materiale organico putrescibile residuo, che è possibile verificare attraverso analisi merceologica, in accordo a quanto previsto al riguardo dalle Linee Guida Ispra 145/2016 Criteri tecnici per stabilire quando il trattamento non è necessario ai fini dello smaltimento dei rifiuti in discarica ai sensi dell'art.48 della L. 28 dicembre 2015 n. 221.

Solo sulla base della citata verifica sarà possibile escludere la necessità di un ulteriore specifico trattamento di stabilizzazione biologica.

Rimane inoltre ferma la necessità che il gestore, a fronte degli ulteriori conferimenti, garantisca modalità di gestione dell'impianto tali da garantire la stessa efficienza dei presidi ambientali già previsti.”;

PRESO ATTO della ulteriore disponibilità di spazi impiantistici di smaltimento richiesta ai gestori di discariche del Lazio e manifestata dai gestori di Ecologia Viterbo srl e MAD Civitavecchia- Fosso Crepacuore;

TENUTO CONTO che la Regione non ha ancora fissato la tariffa per il conferimento in discarica per Ecologia Viterbo srl;

RITENUTO necessario assumere tutte le possibili iniziative atte a consentire la prosecuzione delle attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati, anche mediante ricorso a procedure straordinarie, sussistendo i presupposti di eccezionalità e di urgente necessità richiesti, per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti di cui all'art. 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrano le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente;

ORDINA

ALLO SCOPO DI ASSICURARE LA FASE DEL CICLO DI GESTIONE DEI RIFIUTI RELATIVA ALLO SMALTIMENTO

dalla data del 16 luglio 2021:

- 1) Alla SAF spa, gestore dell'impianto di TMB di Colfelice (FR) di conferire, **fino alla data del 10 agosto 2021:**
 - a. gli scarti prodotti pari a 80 t/giorno presso la discarica Ecologia Viterbo srl;
 - b. il CSS prodotto pari a 30 t/giorno presso il termovalorizzatore di Acea Ambiente srl, sito nel Comune di San Vittore;
- 2) Alla Ecosystem srl, gestore dell'impianto di TM di Pomezia (RM) di conferire, **fino alla data del 10 agosto 2021** gli scarti prodotti pari a 150 t/giorno rispettivamente presso la discarica MAD (Civitavecchia Fosso Crepacuore);
- 3) Ad Acea Ambiente srl gestore dell'impianto di termovalorizzazione, sito nel Comune di San Vittore nel Lazio di accettare, **fino alla data del 10 agosto 2021**, in ingresso fino a 30

ton/giorno di CSS conferito da SAF spa, utilizzando lo spazio impiantistico previsto alla lettera D punto 1, dell'ordinanza n. Z00015 del 25 marzo 2020;

- 4) Alla società Refecta srl di accettare, **fino alla data del 10 agosto 2021**, 4.000 t/mese pari a 180 t/giorno di rifiuti urbani indifferenziati EER 200301 a bassa putrescibilità (frazioni secche derivanti da raccolta differenziata porta a porta) oltre il limite di 18.000 t/anno, in deroga all'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) rilasciata dalla Regione Lazio con Determinazione n. G08251 del 09/06/2014, a seguito del parere tecnico favorevole di ARPA Lazio prot. reg. n. 617707 del 15/07/2021, con le seguenti prescrizioni: *“che gli scarti prodotti dalle attività di trattamento meccanico effettuate presso l'impianto, potranno essere conferiti in discarica solo se conformi ai criteri di ammissibilità previsti dalla normativa vigente costituita dal D.Lgs. n. 36/06.*

In particolare, ai fini dello smaltimento in discarica (D1), garantendo la conformità dei rifiuti in questione rispetto a tale destinazione, si ritiene necessario tenere conto del contenuto di materiale organico putrescibile residuo, che è possibile verificare attraverso analisi merceologica, in accordo a quanto previsto al riguardo dalle Linee Guida Ispra 145/2016 Criteri tecnici per stabilire quando il trattamento non è necessario ai fini dello smaltimento dei rifiuti in discarica ai sensi dell'art.48 della L. 28 dicembre 2015 n. 221.

Solo sulla base della citata verifica sarà possibile escludere la necessità di un ulteriore specifico trattamento di stabilizzazione biologica.

Rimane inoltre ferma la necessità che il gestore, a fronte degli ulteriori conferimenti, garantisca modalità di gestione dell'impianto tali da garantire la stessa efficienza dei presidi ambientali già previsti.”;

- 5) al gestore della discarica Ecologia Viterbo srl e MAD srl (Civitavecchia Fosso Crepacuore) di garantire la massima operatività, con turni ulteriori di lavoro anche e prefestivi, per soddisfare le richieste di smaltimento sopra indicate;
- 6) al gestore della discarica Ecologia Viterbo srl, di applicare, in via provvisoria e per il periodo di durata della presente Ordinanza, considerata l'emergenza e l'urgenza e nelle more della fissazione della tariffa da parte della Regione Lazio, la stessa tariffa applicata dalla MAD di Roccasecca, fatti salvi i conguagli;
- 7) ad Ecosystem srl, di inviare settimanalmente un report riepilogativo, dei conferimenti giornalieri di rifiuti indifferenziati all'impianto dei Comuni conferitori in riferimento alla presente Ordinanza e degli scarti prodotti dal trattamento nel TM;
- 8) a SAF srl, di inviare settimanalmente un report riepilogativo, dei conferimenti giornalieri di rifiuti indifferenziati all'impianto dei Comuni conferitori e degli scarti e del CSS prodotti dal trattamento nel TMB in riferimento alla presente Ordinanza;
- 9) a Refecta srl di inviare settimanalmente un report riepilogativo, dei conferimenti giornalieri di rifiuti indifferenziati all'impianto dei Comuni conferitori in riferimento alla presente Ordinanza;
- 10) a CSA di inviare settimanalmente un report riepilogativo dei conferimenti giornalieri dei Comuni conferitori in riferimento alla presente Ordinanza;
- 11) ad Ecologia Viterbo srl di inviare report riepilogativo, aggiornato giornalmente, dei quantitativi di scarti (EER 191212 e EER 190503) accettati presso la discarica;
- 12) alla soc. Mad di inviare report riepilogativo, aggiornato giornalmente, dei quantitativi di scarti (EER 191212) accettati presso la discarica;
- 13) ad Arpa Lazio di verificare il rispetto delle prescrizioni impartite.

La presente Ordinanza ha validità fino al **10 agosto 2021**.

La presente Ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Transizione Ecologica, al Ministro della Salute, al Ministro dello Sviluppo Economico, al Prefetto di Roma, al Prefetto di Viterbo, al Prefetto di Frosinone, al Prefetto di Latina, e notificata all'ARPA Lazio, alla Città metropolitana di Roma Capitale, alla Provincia di Frosinone, alla Provincia di Latina, alla Provincia di Viterbo, alle società SAF spa, Centro Servizi Ambientali srl, Ecosystem srl, Refecta srl, Acea Ambiente srl, Ecologia Viterbo srl, MAD srl.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

La presente Ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il Presidente

Nicola Zingaretti

Copia